

Rep. n. 2564/2023

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

**CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.**

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **treddici** del mese di **dicembre**, presso la sede del Palazzo comunale, Ufficio del Segretario Generale, sito in Porto Torres, Piazza Umberto I, davanti a me Dott. *omissis*, Segretario Generale del Comune di Porto Torres, abilitato a rogare gli atti di cui è parte il Comune di Porto Torres, a sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del d. Lgs. n. 267/2000, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, che hanno i requisiti di legge, sono comparsi:

Ing. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, C.F. *omissis*, che interviene in questo atto in rappresentanza del **COMUNE DI PORTO TORRES**, sede legale in Piazza Umberto I, Partita IVA n. 00847160967, C.F. n. 07117510151, nella sua qualità di Dirigente ad interim Ambiente, Polizia Locale, Protezione civile, ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 ed in forza del Decreto Sindacale n. 13 del 11/10/2023. Nel proseguo dell'atto sarà chiamato anche "Comune";

Sig. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, Codice Fiscale *omissis*, residente a *omissis*, in *omissis*, che dichiara di intervenire nel presente atto in forza della procura rilasciata dalla Società IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & c. s.r.l., con sede legale in Monza, Viale Enrico Fermi n. 35 (cap. 20900), Codice Fiscale e Partita IVA n. 00847160967, con atto notarile del

29/11/2023, redatto dal Notaio *omissis* (rep. N. 38792/9756), a rappresentare, con i più ampi poteri, affinché nel nome e nell'interesse della società sopra indicata abbia ad effettuare tra l'altro: a sottoscrivere i contratti d'appalto, nonché la conseguente contabilità.

Nel proseguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale premettono che:

- il presente contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 10/01/2023 veniva approvato il progetto del *"Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Porto Torres per 5 anni ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. II del D.Lg.s. n. 152/2006"*;

- con determinazione dirigenziale n. 118 del 19/01/2023 veniva indetta la gara europea con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, al fine di individuare la miglior offerta sul mercato, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso alla piattaforma della Regione Sardegna – SardegnaCAT – Centrale Regionale di Committenza;

- con la medesima determinazione venivano approvati il bando, il disciplinare di gara, lo schema di contratto e il progetto esecutivo, relativi alla gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per 5 anni in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi approvati con D.M. n. 255/2022;

	- con determinazione n. 2166 del 14/09/2023 è stata approvata la proposta di	
	aggiudicazione del suddetto servizio all'operatore	
	economico Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. con sede legale in	
	Monza (MB), C.A.P. 20900, Viale Enrico Fermi n. 35, Partita IVA n.	
	00847160967, C.F. n. 07117510151, per un importo complessivo per 5 anni	
	pari a € 17.947.438,02, di cui € 79.633,80 per costi della sicurezza non	
	soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;	
	- l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica in capo a detto	
	aggiudicatario del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art.32,	
	comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;	
	- ai sensi della L. 190/2012, l'appaltatore risulta regolarmente iscritto alla	
	white list presso la Prefettura della Provincia di Monza e della Brianza in cui	
	ha sede e tale iscrizione tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria;	
	- l'appaltatore ha prestato garanzia definitiva e polizze assicurative come	
	richieste dal Comune e meglio esplicitate al successivo art. 12.	
	Tutto ciò premesso, le parti, come sopra enunciate, previa ratifica e conferma	
	della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del	
	presente atto, convengono e stipulano quanto segue.	
	Articolo 1 – Premessa	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne	
	costituiscono il primo patto.	
	Articolo 2 – Oggetto del contratto	
	Il Comune, come rappresentato, affida all'operatore economico Impresa	
	Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., con sede legale in Monza (MB), C.A.P.	
	20900, Viale Enrico Fermi n. 35, Partita IVA n. 00847160967, C.F. n.	
	3	

07117510151 che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del comune di Porto Torres, alle condizioni di cui ai documenti di progetto del servizio di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), al capitolato speciale d'appalto, all'offerta tecnica e relativi allegati, all'offerta economica e relativi allegati e al presente contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modificazioni, alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia.

L'appalto di che trattasi comprende, in particolare, i servizi, come meglio dettagliati nei documenti di progetto di cui all'articolo 3, comma 1 lett. b), cui si rinvia integralmente.

Articolo 3 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto (ancorché non materialmente allegati) e si intendono accettati per intero dalle Parti che dichiarano di ben conoscere e accettare:

a) Il bando e il disciplinare di gara;

b) i documenti progettuali, come composti da:

1-Relazione Tecnica Illustrativa – Disciplinare Prestazionale Servizi;

1.1-Appendice Normativa: la pianificazione Statale e Regionale per la gestione dei rifiuti;

1.2-Regolamento di Gestione del Compostaggio Domestico – il Compostaggio di Comunità;

	2 - Relazione Tecnico – Economica (Calcolo degli importi per l’Acquisizione dei Servizi);	
	3-Capitolato Speciale d’Appalto;	
	4-D.U.V.R.I.;	
	5. Regolamento Comunale Gestione Rifiuti Solidi Urbani;	
	Tav. 1 Inquadramento Territoriale;	
	Tav. 2 Distribuzione Abitanti – Densità Abitativa – Produzione Rifiuti;	
	Tav. 3 Geolocalizzazione Und;	
	Tav. 4A Geolocalizzazione Contenitori Stradali Ex Rup;	
	Tav. 4B Geolocalizzazione Cestini Stradali;	
	Tav. 4C Geolocalizzazione Micro Isole Multiscomparto;	
	Tav. 5 Organizzazione Servizi di Raccolta;	
	Tav. 6A Organizzazione servizi di spazzamento Misto;	
	Tav. 6B Organizzazione servizi di spazzamento Manuale;	
	Tav. 6C Incremento servizio di spazzamento Manuale Pomeridiano – periodo estivo;	
	c) l’offerta tecnica con i relativi allegati conservata negli archivi della piattaforma Sardegna CAT;	
	d) l’offerta economica conservata negli archivi della piattaforma Sardegna CAT;	
	e) D.U.V.R.I.;	
	f) Patto di integrità, sottoscritto dall’aggiudicatario con la presentazione dell’offerta;	
	g) Informativa sulla privacy, sottoscritta dall’aggiudicatario con la presentazione dell’offerta.	
	5	

I documenti sopra elencati, seppur non materialmente riportati nel testo del presente contratto di appalto, sono pienamente conosciuti dalle parti e formano parte integrante del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è, altresì, regolata dalle seguenti disposizioni:

a) dalle norme applicabili ai contratti pubblici;

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti e di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Articolo 4 – Durata del Contratto

Il presente contratto avrà durata di 5 (cinque) anni e avrà decorrenza a partire dal 01 Gennaio 2024. I contraenti si impegnano a sottoscrivere apposito verbale di consegna e consistenza entro la data di avvio del servizio citata in precedenza.

Articolo 5 – Rinnovo e proroga tecnica

Il Comune si riserva di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata di ulteriore 1 (uno) anno, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del capitolato speciale d'appalto. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del contratto.

Il Comune può esercitare l'opzione di proroga tecnica, anche dopo l'opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 per la durata e alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del capitolato speciale d'appalto. Se il Comune esercita tale opzione, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi

prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune. L'appaltatore non potrà pertanto pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

Articolo 6 - Avvio dei servizi

L'appaltatore si obbliga ad attivare i servizi in appalto secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 7 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Il presente contratto di appalto potrà essere modificato in corso di esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 8 - Revisione del prezzo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale è soggetto a revisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a partire dal secondo anno, secondo le modalità di cui all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 9 - Clausola sociale

L'appaltatore è tenuto a rispettare il "piano di riassorbimento" del personale utilizzato nello svolgimento del servizio dal precedente contraente, come presentato con l'offerta tecnica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e come previsto dal disciplinare di gara.

L'appaltatore si impegna, inoltre, ad applicare ai dipendenti interessati dal passaggio i CCNL specifici del settore igiene ambientale, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative ed a mantenere invariate, per ciascun operatore, le condizioni contrattuali, normative e retributive

(Contratto FISE/Assoambiente).

L'appaltatore, alla scadenza o cessazione anticipata per qualsiasi causa del contratto, è obbligato a fornire al Comune i dati sul personale impiegato (numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente).

Lo svincolo della garanzia definitiva è subordinato all'adempimento di cui al paragrafo precedente, che deve risultare dal certificato finale di verifica di conformità ex art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 10 - Subappalto

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'appaltatore ha presentato, in sede di offerta, la dichiarazione *“che intende subappaltare una quota dei servizi oggetto dell'appalto secondo modalità, termini della normativa vigente e art. 71 della direttiva 2014/24/UE”*.

L'affidamento in subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 9 del Disciplinare di gara. In particolare, in considerazione della natura delle prestazioni e della necessità di garantire uniformità e tempestività nei livelli del servizio offerto alla generalità dei cittadini e di ridurre il rischio che il contemporaneo affidamento ad una molteplicità di imprese possa pregiudicare la buona esecuzione degli interventi anche in considerazione della valenza del servizio in termini di igiene e salute pubblica, l'appaltatore dovrà eseguire direttamente le prestazioni relative ai seguenti servizi meglio descritti negli elaborati progettuali:

1.1) Servizi – raccolta domiciliare (interni al perimetro gestionale)

	- Raccolta PAP e trasporto frazione secca residua indifferenziata	
	- Raccolta PAP e trasporto frazione organica	
	- Promozione/incentivazione del compostaggio domestico	
	- Raccolta PAP e trasporto frazione Plastica/Metalli (multimateriale leggero)	
	- Raccolta PAP e trasporto frazione Carta/Cartone	
	- Raccolta PAP e trasporto frazione Vetro (monomateriale)	
	- Raccolta PAP e trasporto frazione Cartone da UND (monomateriale)	
	- Raccolta PAP Abiti usati Ud	
	- Raccolta PAP Oli vegetali Ud e Und	
	1.2) Servizi a chiamata di Raccolta Domiciliare - (interni al perimetro gestionale)	
	- Raccolta domiciliare e trasporto Beni durevoli, Ingombranti e RAEE	
	- Raccolta domiciliare e trasporto Sfalci verdi e potature	
	- Raccolta PAP e trasporto Tessili sanitari (pannolini/pannoloni) da UD e UND.	
	L'affidamento in subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti	
	Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.	
	La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.	
	Articolo 12 – Garanzia definitiva e polizze assicurative	
	A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, l'appaltatore ha	
	9	

costituito una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 3.50% dell'importo contrattuale sotto forma di fideiussione dell'importo di € 628.160,33 rilasciata da REVO Insurance s.p.a. Agenzia Cassoni Assicurazioni Sondrio, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Comune.

Il Comune ha diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio e addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità.

La garanzia sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di escussione, in tutto in parte, della garanzia definitiva di cui al presente articolo, l'appaltatore è tenuto al suo reintegro nei tempi indicati dal Comune. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto.

L'appaltatore ha costituito, inoltre, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n. *omissis* rilasciata da *omissis* per un massimale aggregato annuo pari a € 20.000.000,00 a copertura:

- dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'appaltatore sia chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'appaltatore, parteciperanno all'esecuzione del contratto.

- dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dallo stesso Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

- dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto e essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto.

- dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali l'appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a

contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura.

Articolo 13 - Corrispettivo e anticipazione del prezzo

Il corrispettivo quinquennale dovuto dal Comune all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi € 17.947.438,02 (euro diciassettemilioni novecentoquarantasettemilaquattrocentotrentotto/02), di cui:

A) € 17.867.804,22 (euro diciassettemilioni ottocentosessantasettemilaottocentoquattro/22) per i servizi in appalto;

B) € 79.633,80 (settantanovemila seicentotrentatre/80) per costi della sicurezza.

Salvo la revisione dei prezzi di cui all'articolo 8, il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

L'appaltatore può richiedere l'anticipazione del prezzo sul valore del contratto di appalto, riferita a ciascuna annualità, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016. In caso di richiesta dell'anticipazione, il Comune deve corrispondere, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio del servizio, il relativo importo subordinatamente alla presentazione da parte dell'appaltatore della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni, come previsto dal richiamato art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50 del 2016. La garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si

referisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 14 – Pagamenti

Il corrispettivo di cui all'articolo 13 è corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, tramite mandati di pagamento emessi sul Tesoriere comunale, una volta effettuate le verifiche di conformità.

Ciascuna fattura elettronica deve essere emessa dall'appaltatore, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, solo a seguito di approvazione del RUP sulla fattura di cortesia che deve essere inviata informalmente al Comune.

Nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili al Comune, l'appaltatore ha diritto agli interessi legali di mora come stabilito dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni.

Il pagamento della fattura relativa all'ultimo mese antecedente la scadenza

del contratto è subordinato al rilascio del certificato di verifica finale di conformità, da emettere da parte del D.E.C. . Il Comune effettua il pagamento entro un mese dal rilascio del certificato di verifica finale.

Ciascuna fattura deve riportare la seguente dicitura: “*Scissione dei pagamenti di cui agli artt. 1 e 17 ter DPR 633/72 come previsto dall’art. 1 del D.L. n. 50/2017 e relativo decreto MEF 13 luglio 2017 correttivo del DM 27 giugno 2017*”, nonché l’indicazione del CIG 9555042E16 e il riferimento al contratto e al numero di impegno di spesa.

Il Comune non provvede a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del D.E.C.

Ciascun pagamento è subordinato alla verifica di conformità, effettuata dal D.E.C., sul servizio effettuato nel periodo di riferimento, nonché alla verifica di regolarità contributiva (DURC) e dell’assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte della pubblica amministrazione (fra le quali, la verifica di regolarità fiscale).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dell’appaltatore (*ove ricorra subappalto*, o dei titolari di subappalti) o dei titolari di cottimi, dal certificato di pagamento deve essere effettuata la trattenuta corrispondente all’inadempimento, a norma dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolare in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC, come previsto dall’articolo 30, comma 5-bis, dello stesso D.Lgs. 50/2016.

Ogni pagamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato dall'appaltatore, ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a comunicare al Comune entro sette (7) giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione nella commessa, le coordinate del conto corrente postale/bancario dedicato ai pagamenti di cui al presente capitolato, nonché, entro lo stesso termine, i nominativi e il codice fiscale dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari di cui al comma 1, mediante comunicazione all'indirizzo PEC al Comune.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi di cui al presente contratto devono avvenire come segue:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi, mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità e, in ogni caso, utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- b) per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato di cui al comma

1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1;

c) per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, e quelli riguardanti tributi, anche con strumenti diversi da quelli ammessi dalla lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

d) per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, anche mediante sistemi diversi da quelli ammessi dalla lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

L'appaltatore, se ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo sono fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo può costituire causa di risoluzione.

L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di tali soggetti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

Articolo 16 - Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile:

a) del perfetto svolgimento delle prestazioni, della diligente custodia dei beni consegnatigli dal Comune, della disciplina e dell'operato del proprio personale;

b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione delle prestazioni.

L'appaltatore ha presentato le polizze assicurative elencate in premessa al presente contratto. Eventuali franchigie, scoperti, o eventuali altri limiti di risarcimento stabiliti nelle polizze di assicurazione non possono in alcun modo essere opponibili al Comune e pertanto tali importi rimarranno a totale carico dell'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto, a pena di decadenza dell'appalto, a mantenere in validità le assicurazioni per tutta la durata dell'appalto, dandone comunicazione di conferma al Comune e consegnando copia di quietanza del pagamento del premio di rinnovo rilasciata da parte degli assicuratori.

L'appaltatore, se durante il periodo di durata del presente appalto, ritiene di dovere sostituire i rapporti assicurativi individuando un'altra Compagnia di assicurazione, è tenuto a produrre al Comune tempestivamente il nuovo contratto di polizza, che deve essere conforme alle disposizioni del capitolato tecnico – amministrativo.

Articolo 17 Sicurezza sul lavoro – D.V.R.

L'appaltatore deve svolgere le attività oggetto del servizio, comprese quelle eventualmente gestite in subappalto o cottimo, nel rispetto:

i) delle norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e di tutela ambientale;

ii) delle norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza previste dal vigente Codice della strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso.

L'appaltatore è tenuto a:

i) eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone di svolgimento del servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza sul lavoro nell'area interessata;

ii) adottare gli opportuni presidi tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare, dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);

formare ed informare i propri addetti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Oltre a quanto previsto dal comma 2, l'appaltatore è tenuto a:

i) presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, il proprio «Documento di valutazione dei rischi - D.V.R, nonché l'eventuale aggiornamento del piano di coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.L. 81/08.

ii) procedere, nei successivi 30 (trenta) giorni all'aggiornamento del DVR, qualora ritenuto lacunoso dal Comune, senza alcun onere per quest'ultimo.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo indicato al comma 3 del presente articolo, costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del D.U.V.R.I redatto dal RUP sulla base delle indicazioni generali per la redazione di tale documento facenti parte dei

documenti progettuali di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del presente contratto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prestatori d'opera (artigiani, professionisti, ditte in sub appalto od esecutrici di opere a qualsiasi titolo) che operano nel luogo di esecuzione del servizio.

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'appaltatore di situazioni di pericolo, l'appaltatore, oltre a dare immediata attuazione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Comune per consentirgli di verificare le cause che li hanno determinati.

Articolo 18 - Inadempimenti e penali

Le penali per inadempimenti, le modalità delle contestazioni e le esclusioni di responsabilità dell'appaltatore per cause di forza maggiore sono stabilite all'articolo 14 del capitolato speciale d'appalto e sono accettate espressamente dall'appaltatore.

Articolo 19- Esecuzione d'ufficio

Il Comune può provvedere all'esecuzione d'ufficio nei termini e modalità di cui all'articolo 15 del capitolato speciale d'appalto, che l'appaltatore accetta.

Articolo 20 - Risoluzione per inadempimento

Ferme le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la risoluzione del contratto è disposta per qualunque comportamento dell'appaltatore che, a giudizio del D.E.C. e del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, tale da compromettere la buona riuscita del servizio affidato.

In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte

dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il D.E.C. predispone una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il RUP, su proposta del D.E.C., formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Se le controdeduzioni di cui al comma 1 non sono accettate, ovvero se l'appaltatore non controdeduce nel termine assegnato, il Comune, su proposta del RUP, può dichiarare risolto il contratto.

In particolare, sono considerati gravi inadempimenti agli effetti del presente articolo:

- a) mancata destinazione a recupero dei materiali riciclabili;
- b) raccolta di rifiuti pericolosi congiunta a quelli non pericolosi;
- c) accertato mancato rispetto del patto di legalità (integrità) presentato e sottoscritto unitamente all'offerta.

Se, per negligenza dell'appaltatore, l'esecuzione delle prestazioni ritarda rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. assegna all'appaltatore un termine entro il quale eseguire le prestazioni. Tale termine, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni.

Scaduto il termine tale termine, è redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore e se l'inadempimento permane, il Comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di all'articolo 18 del presente contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo:

a) l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, penali incluse;

b) il Comune può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Tale facoltà può essere applicata anche in caso di fallimento dell'appaltatore.

Se il Comune non si avvale della facoltà prevista dal paragrafo precedente, lett. b), l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi oggetto del presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore è incamerata per intero dal Comune, con riserva di richiesta di eventuali maggiori danni.

Articolo 21 - Risoluzione espressa

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, a semplice richiesta di volersene avvalere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 e dell'art. 1457 del codice civile, nei seguenti casi:

a) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal Comune;

b) mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dal Comune, della cauzione definitiva prestata, escussa in tutto o in parte;

c) cessione, anche parziale, del contratto a terzi;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

e) inadempimenti che comportino applicazioni di penali oltre il dieci per cento (10%) dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'articolo 20 del capitolato speciale d'appalto;

f) in caso di interruzione totale e prolungata del servizio ove non sussistano cause di forza maggiore;

g) subappalto del servizio in mancanza di autorizzazione del Comune;

h) quando l'appaltatore si dovesse rendere colpevole di accertata frode nei confronti del Comune o di altra amministrazione pubblica;

i) successivo accertamento o perdita, anche parziale, dei requisiti richiesti dal bando.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante ovvero, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applicano le disposizioni dell'art. 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

Costituisce, inoltre, causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 15 del presente contratto.

Articolo 22 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma

4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), come aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161 e s.m., il Comune può recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e del valore dei materiali di consumo presenti in magazzino di cui non è stato ancora iniziato l'utilizzo, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Per il calcolo del decimo dell'importo dei servizi non eseguiti si applica l'art. 109 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.

L'esercizio del diritto è preceduto da una formale comunicazione via PEC del Comune all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei medesimi servizi.

Trovano applicazione le altre condizioni e modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 applicabili ai servizi e alle forniture.

In caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Comune si riserva l'applicazione dell'articolo 20.

Nel caso in cui sia l'appaltatore a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista il Comune, oltre all'escussione della cauzione definitiva, ha diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Articolo 23 – Risoluzione per subentro del gestore individuato da enti sovracomunali

L'appaltatore conferma di conoscere ed accettare che l'intervenuta individuazione del soggetto affidatario del servizio di gestione del servizio di igiene urbana da parte di enti sovracomunali determina l'automatica

cessazione del rapporto negoziale in corso di esecuzione. La cessazione decorre dalla data del subentro del nuovo gestore.

A fronte della cessazione di cui al paragrafo precedente, l'appaltatore non può avanzare alcuna pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo.

Si rimanda all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 24 - Condizioni alla scadenza

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del presente contratto, alla scadenza del contratto, tutto quanto fornito dall'appaltatore alle utenze domestiche e non domestiche rimane di proprietà del Comune, posto che si intendono già integralmente coperte dal corrispettivo dell'appalto la fornitura e l'ammortamento dei contenitori distribuiti alle utenze servite con le raccolte porta a porta o stradali.

Alla scadenza del contratto, il Comune resta proprietario anche delle dotazioni informatiche, sia hardware che software, delle banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dall'appaltatore nel corso dell'appalto per i servizi, essendo il relativo costo già integralmente coperto dal corrispettivo dell'appalto.

L'appaltatore rimane nella disponibilità di tutti gli automezzi utilizzati per l'esecuzione dei servizi.

Articolo 25 - Obbligo di continuità dei servizi

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali di rilevanza economica aventi natura di servizi essenziali costituenti attività di pubblico interesse, come da D.Lgs. 152/2006 parte quarta, e successive modificazioni.

L'appaltatore, pertanto, non può sospendere o abbandonare i servizi di cui al

paragrafo precedente, salvo che per casi di forza maggiore di cui all'articolo 14, comma 13, del capitolato speciale d'appalto. In caso di loro arbitrario abbandono o sospensione, il Comune può sostituirsi all'appaltatore per la loro esecuzione d'ufficio ai sensi dell'articolo 19 del presente contratto e dell'articolo 15 del capitolato speciale d'appalto, con recupero dei costi e dei conseguenti danni a carico dell'appaltatore.

Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'appaltatore si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni. In particolare, mediante adeguate modalità informative, l'appaltatore è tenuto a dare comunicazione agli utenti, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi in tale periodo, nonché delle misure che saranno adottate per la loro riattivazione e per il recupero delle prestazioni eventualmente non svolte.

Il Comune, se ravvisa le ipotesi di reato di cui all'art. 340 del codice penale (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità), procede alla segnalazione del fatto alla competente autorità giudiziaria.

Articolo 26 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

L'appaltatore è tenuto a:

a) osservare e a far osservare al proprio personale le disposizioni del contratto e le norme che disciplinano la materia inerente all'oggetto e alla natura dell'appalto, comprese i regolamenti e le ordinanze comunali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto di appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto;

b) adempiere gli obblighi che sono eventualmente posti da future previsioni normative e amministrative (incluse quelle di pianificazione e programmatiche, anche di competenza dello stesso Comune), senza nulla pretendere;

c) osservare il regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e il regolamento sulla tariffa dei rifiuti, approvati dal Comune nonché le altre norme, direttive e ordinanze delle autorità competenti attinenti alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Articolo 27 - Codice di comportamento

L'appaltatore si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e le prestazioni rese, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e dal Codice di comportamento del Comune approvato con deliberazione n. 2022/245 del 23/12/2022, pubblicati sul sito del Comune di Porto Torres all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", che l'appaltatore stesso dichiara di conoscere ed accettare.

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento, il Comune può risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione degli obblighi di comportamento, previo contraddittorio con l'appaltatore.

Articolo 28 – Sottoscrizione del Patto di integrità

L'appaltatore dichiara di aver sottoscritto il Patto di integrità, redatto secondo lo schema approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 30.12.2016, agli atti della procedura.

Articolo 29 – Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione:

divieto di pantouflage

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Porto Torres che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune stesso nei loro confronti, nel triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con il Comune.

Articolo 30 - Esclusione arbitrato e foro competente

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti è competente esclusivamente il Foro di Sassari.

Articolo 31 – Spese a carico aggiudicatario

L'appaltatore si impegna a rimborsare al Comune le spese di pubblicazione e le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto.

Articolo 32 - Trattamento dei dati personali e riservatezza

Ai sensi e per gli effetti il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Regolamento comunale di attuazione del citato Reg. UE, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20.03.2019, per le finalità connesse unicamente alla gestione del servizio, il Comune, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa l'appaltatore che tali dati verranno utilizzati esclusivamente per i fini inerenti e conseguenti l'esecuzione del presente contratto. In conformità alla vigente normativa di riferimento, tale trattamento è effettuato anche mediante strumenti informatici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'esecuzione del presente contratto, con le cautele ed i limiti imposti dalla normativa vigente. L'appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dal Comune. E' comunque tenuto a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei servizi, salvo esplicito benestare del Comune. L'impegno di cui al comma 3 si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Il Comune, nella sua qualità di titolare del trattamento, affiderà al rappresentante legale dell'appaltatore la responsabilità inerente alle prestazioni contrattuali che comportano trattamento di dati degli utenti del servizio con l'obbligo di rispettare le direttive che saranno impartite, di intesa con il DPO, e che l'appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione.

Art. 33 - Registrazione

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A, per cui richiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art 40 comma 1 del D P R 26 aprile 1986 n 131.

Articolo 34 - Disposizioni generali

Oltre a quanto previsto espressamente nel presente contratto e nelle disposizioni di cui al Capitolato Speciale, si applicano al presente contratto le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice Civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie, o i regolamenti comunali, inerenti le specifiche prestazioni oggetto del

contratto.

Del presente contratto, scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia, io Segretario Generale rogante, ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne e approvarne il contenuto, lo sottoscrivono con me, con apposizione della firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Io sottoscritto Ufficiale Rogante dichiaro di aver verificato la validità dei certificati di firma delle Parti come conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f del D.Lgs. n. 82/2005 e che le firme elettroniche sono apposte dai titolari delle stesse. L'originale del presente contratto, è formato e stipulato in modalità elettronica e, quindi, archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Il presente atto è formato da n. 29 pagine intere, comprese le firme finali e viene dalle parti sottoscritto con firma digitale.

Per il Comune

Per l'appaltatore

Il Segretario Generale